

è che un *privato contraente* liberamente legato all'altra parte mercè un contratto privato il cui contenuto è fissato dalla legge; è, invece, sotto il secondo punto di vista che egli appare vincolato allo Stato unicamente da rapporti pubblicistici tali da conferirgli legittimamente la qualifica di pubblico ufficiale. In altri termini, è nei soli rapporti interni che tale qualità può essere nel pilota giustificata, ed essendo che tali rapporti si sostanziano in un contenuto disciplinare, si può dire che *il pilota è pubblico ufficiale ai fini disciplinari*, nè più nè meno di quanto scriveva il Longhena <sup>(1185)</sup>, pur non spiegandocene il perchè, e di quanto sosteneva il Ramella <sup>(1186)</sup>, commentando una sentenza germanica <sup>(1187)</sup>.

Su ciò, del resto, fanno particolarmente luce, sia la posizione che il pilota assume di fronte alla nave, essendo nella composizione dell'equipaggio considerato sott'ufficiale *sotto la dipendenza del capitano*, per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave (art. 66 cod. m. m.) — non si saprebbe, invero, come conciliare senza distruggerla, questa qualità d'indole privata, con l'altra antitetica, di diritto pubblico, di pubblico ufficiale — sia la stessa formulazione letterale dell'art. 2 del regol. che, subito dopo aver chiamati i piloti pubblici ufficiali, aggiunge, quasi a chiarire ed a limitare: « *dipendono* « direttamente dai comandanti e dagli ufficiali di porto, e sono « tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per « quanto riguarda il servizio tecnico del porto ». Si aggiunga ancora, che detto art. 2 è posto sotto il titolo « *Dipendenza dei piloti dall'autorità marittima* », e si avranno motivi valedoli a rafforzare la nostra opinione <sup>(1188)</sup>.

(1185) LONGHENA, *loc. cit.*

(1186) RAMELLA: « ... sotto le nostre leggi .... benchè il pilota abbia riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale nei suoi rapporti *disciplinari* così da poter essere licenziato senza termine in caso di cattivo servizio, non manca di esercitar sempre un'industria privata, godendo, nel pilotare le navi, d'ampia autonomia e libertà d'agire secondo la sua esperienza e conoscenza dei luoghi ».

(1187) Reichsgericht 2 luglio 1926, in *Dir. Mar.*, 1927, pag. 508.

(1188) Sul concetto di pubblico ufficiale ristretto al solo campo penale, cfr. A. DE VALLES, *La classificazione delle persone preposte ad uffici dello Stato*, in *Annali della R. Università di Macerata*, vol. I, 1926, p. 151 segg.